

ART.1)

E' costituita, ai sensi dell'art. 49 della Costituzione e dell'art. 36 e ss. del Codice Civile, con durata illimitata, l'associazione denominata "L'ITALIA MERIDIONALE – P.M.I. - PARTITO MERIDIONALISTA ITALIANO", d'ora innanzi denominata "Partito". Il Partito può istituire altre sedi nazionali e internazionali, centrali e periferiche. Il colore distintivo ufficiale del Partito è l'arancione.

ART.2)

Ogni aderente, all'atto della richiesta di adesione deve leggere, accettare e sottoscrivere i principi enunciati nel "Documento di Lavoro", parte integrante e fondamentale del presente Statuto, dei Regolamenti, dell'Ideale e della Costituzione del Partito.

ART.3)

ORGANI DEL PARTITO

Presidente della Consulta dei Padri Fondatori

Consulta dei Padri Fondatori

Assemblea Generale

Consiglio Generale

Direzione Nazionale

Presidente Nazionale

Segretario Generale Nazionale

Gabinetto Politico

Amministratore Nazionale

Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

Collegio Nazionale di Garanzia

ART.4)

PRESIDENTE
DELLA CONSULTA DEI PADRI FONDATORI - PADRI FONDATORI - LA CONSULTA

La Consulta dei Padri Fondatori è presieduta dal Presidente della Consulta dei Padri Fondatori. La Consulta è composta dai Padri Fondatori che hanno firmato l'Atto Costitutivo del

Partito e dai Membri equiparati secondo le norme dell'allegato Regolamento. Con la firma dell'atto costitutivo del Partito è automaticamente istituita la Consulta dei Padri Fondatori e nominato il Presidente della Consulta dei Padri Fondatori. La Consulta è la più alta Assise del Partito, è autonoma e sovrana su tutti gli Organi del Movimento. Il suo lodo è inappellabile. A parità o in caso di disaccordo prevale la decisione del Presidente della Consulta. La Consulta è l'unica deputata a modificare o redigere Regolamenti nonché a proporre modifiche del presente Statuto all'Assemblea Generale. In via urgente o straordinaria la Consulta può deliberare direttamente modifiche allo Statuto con effetto immediato e conseguentemente ne dispone ratifica alla prima Assemblea Generale ordinaria successiva. La Consulta opera attraverso un proprio Regolamento interno e segue una propria linea di gestione. I suoi Membri sono sciolti da alcuni obblighi richiamati nel presente Statuto e specificati nei regolamenti che fanno parte integrante e fondamentale dello statuto.

ART.5)

ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è l'organo rappresentativo di tutti gli associati del Partito e ne traccia la linea programmatica. Si riunisce in via ordinaria ogni 3 (tre) anni nel territorio nazionale, in luogo e data stabiliti dal Segretario Generale Nazionale su proposta della Consulta che redige l'ordine del giorno ed i necessari regolamenti. L'Assemblea Generale si riunisce in via straordinaria su richiesta del Presidente della Consulta o su richiesta di almeno i 2/3 dei componenti del Consiglio Generale in carica. L'assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Consulta e dal Segretario Generale Nazionale. L'Assemblea Generale, su proposta della Consulta, elegge:

- Il Segretario Generale Nazionale tra i Militanti Meridionalisti che hanno maturato 5 (cinque) anni di anzianità e continuità di militanza; - Il Presidente Nazionale; - l'Amministratore Nazionale; - I membri suppletivi del Consiglio Nazionale pari al numero delle Sezioni Regionali ed Estere regolarmente riconosciute dal Partito alla data della Convocazione. Su proposta della Consulta, compete all'Assemblea Generale modificare il presente Statuto, secondo quanto stabilito da apposito Regolamento. L'Assemblea Generale delibera, se non diversamente stabilito, qualunque sia il numero degli intervenuti a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Consulta. Il voto è palese e per alzata di mano, se non diversamente convenuto. Si procede a scrutinio segreto anche se almeno i due terzi dei presenti lo richiede. Un apposito Regolamento ne stabilisce le regole, le modalità, i tempi di intervento, i membri di diritto.

ART.6)

CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale si riunisce almeno una volta l'anno e definisce la linea politica e organizzativa generale del Partito secondo il programma elaborato dall'Assemblea Generale. Dura in carica tre anni. Il Consiglio Generale traccia e promuove l'azione politica del partito secondo gli indirizzi programmatici dettati dall'Assemblea Generale. Approva il bilancio. Elegge ogni 3 anni il Collegio Nazionale di Garanzia. Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente Nazionale o da suo delegato. Le delibere del Consiglio Generale sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Lo svolgimento, i membri di diritto e le regole necessarie sono determinate dai Regolamenti.

ART. 7)

NAZIONALE

DIREZIONE

La Direzione Nazionale coordina e adotta le determinazioni operative dell'attività del Partito. La Direzione Nazionale si riunisce su convocazione del Segretario Generale Nazionale ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o su richiesta della Consulta dei Padri Fondatori, ogni volta se ne ravvisi la necessità. La Direzione Nazionale delibera qualunque sia il numero degli intervenuti a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto è palese e per alzata di mano, se non diversamente stabilito. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Consulta. L'apposito Regolamento ne determina le regole necessarie, la partecipazione all'evento, i membri di diritto.

ART. 8)

PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale del Partito ha l'alta funzione di controllo e garante del rispetto delle norme dello Statuto e dei Regolamenti. Il Presidente Nazionale convoca e presiede l'Assemblea Generale e sostituisce il Segretario Generale Nazionale nei casi previsti. Ratifica compiti e funzioni politiche. Il Presidente Nazionale è eletto dall'Assemblea Generale su proposta della Consulta, presiede il Consiglio Generale, la Direzione Nazionale e gli Uffici Politici Nazionali. Il Presidente Nazionale, in caso di dimissioni contemporanee del 50 + 1 per cento dei membri del Consiglio Generale e contestuale impedimento o dimissioni del Segretario Generale Nazionale, assume i poteri e le competenze del Consiglio Generale. La sua funzione primaria è quella diplomatica in seno al Partito ed ai vari Organi in caso di controversia e laddove se ne ravvisi la necessità. Il Presidente Nazionale, di concerto con la Consulta, nomina ed eventualmente revoca fino ad un massimo di tre VicePresidenti Nazionali. Dura in carica tre anni.

ART.9)

IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE

Il Segretario Generale Nazionale de L'ITALIA MERIDIONALE- P.M.I. Sovrintende e coordina tutti gli Organi del Movimento ed ha la totale gestione politica dello stesso, purché nella linea tracciata dall'Assemblea Generale e nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio Generale e della Direzione Nazionale e nel rispetto dei regolamenti e delle norme statutarie. Su proposta della Consulta, nomina i responsabili dei dipartimenti, il coordinatore nazionale, il dirigente nazionale enti locali, uno o più ViceSegretari Generali, di cui uno con funzioni di Vicario; Il Segretario Generale Nazionale ha la responsabilità della guida del partito e rappresenta il partito in tutte le sedi. Viene eletto dall'Assemblea Generale su proposta della Consulta e dura in carica tre anni ovvero per un minor periodo determinato eventualmente da dimissioni, impedimento, allontanamento. In tal caso tutte le funzioni verranno attribuite al Presidente

Nazionale il quale, entro trenta giorni dovrà convocare e presiedere l'Assemblea Generale straordinaria, per l'elezione del nuovo Segretario Generale.

ART. 10)

GABINETTO POLITICO

Il Gabinetto Politico è composto oltre che dal Segretario Generale, dal Presidente Nazionale, dai Vicesegretari nazionali, dai Capigruppo parlamentari, dai membri del Governo iscritti al partito, dal Coordinatore Nazionale dei Dipartimenti tematici ed organizzativi, dal Dirigente nazionale enti locali, dall'Amministratore nazionale, dal responsabile UGM, dalla responsabile UDM. Il Gabinetto Politico può essere integrato da persone indicate ed invitate dal Segretario Politico di intesa con la Consulta. Il Gabinetto Politico coadiuva il Segretario Generale Nazionale ed è consultato sulle questioni politiche ed organizzative di particolare rilievo.

ART. 11)

L'AMMINISTRATORE

NAZIONALE

L' Amministratore Nazionale ha la rappresentanza legale del Partito ai sensi dell'art. 36 c.c. e seguenti e nomina difensori e procuratori ed è responsabile della gestione e delle attività patrimoniali, finanziarie, amministrative ordinarie e straordinarie del Partito. L'Amministratore Nazionale può, nel rispetto dello statuto, dei regolamenti e delle leggi vigenti, compiere qualsiasi attività di ordinaria e straordinaria amministrazione:

- gestire conti correnti e depositi bancari e postali;

- sottoscrivere contratti e mandati di pagamento;
- assumere, gestire e licenziare personale;
- stipulare e gestire contratti di collaborazione;

- richiede i rimborsi elettorali alle autorità competenti ed inoltra ogni domanda e consegna ogni documentazione con riferimento ad eventuali contributi per le spese elettorali e ne incamera gli introiti per conto del Partito;

- cura la contabilità generale del Partito, tiene i libri contabili, stende i bilanci e provvede agli adempimenti di legge in materia di bilancio e amministrazione; - ove ritenga la spesa non coperta o comunque incompatibile con le previsioni del bilancio può bloccare ogni decisione di spesa che non risponda a detti requisiti e chiedere il riesame della spesa stessa.

L'Amministratore Nazionale fa parte del Gabinetto Politico. Gestisce i fondi destinati alle campagne elettorali e predispone i rendiconti richiesti dalla legge. L'Amministratore Nazionale predispone le procedure per la redazione dei conti, per la raccolta dei fondi e per tutto ciò che ritenga opportuno per la corretta amministrazione del Partito. Predispone il piano generale di distribuzione delle risorse secondo i criteri determinati dal Gabinetto Politico. Sovrintende all'attività di riscossione delle entrate e di erogazione delle spese di gestione del patrimonio. Dura in carica tre anni e comunque cessa dall'incarico con la nomina del successore. Può essere rieletto.

Art. 12)

COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori è composto da n 3 membri effettivi e 2 membri supplenti eletti dal Consiglio Generale. Ad essi è affidato il compito di controllo stabilito dalle leggi in materia di bilancio dei Partiti. Durano in carica lo stesso tempo dell'Amministratore Nazionale e cessano dalla carica insieme a questo. Sono rieleggibili. La carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti, è incompatibile con qualunque altra carica interna al Movimento al medesimo livello, sia direttiva sia amministrativa, che di controllo; è altresì incompatibile con le cariche, sia direttive sia amministrative, ricoperte dal coniuge e/o parenti, sino al terzo grado.

ART.13)

IL COLLEGIO NAZIONALE DI GARANZIA

Il Collegio Nazionale di Garanzia ha competenza sulle questioni che riguardano il codice deontologico degli organi e degli aderenti al partito. Giudica sui comportamenti politici e morali dei singoli ed ogni altra controversia interna in materia elettorale o assembleare. Il Collegio Nazionale di Garanzia e' composto da tre membri nominati dal Consiglio Generale di cui uno con funzioni di Presidente. I suoi componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La carica di Componente Nazionale di Garanzia e' incompatibile, per tutta la durata dell'incarico, con altre cariche od incarichi nel Partito a qualsiasi livello. Ha altresì, potere disciplinare su fatti e vicende segnalate al Collegio dagli Organi del Partito. La decisione del Collegio è vincolante ed inoppugnabile per tutti i soci. La proposizione del ricorso non sospende l'esecutività dell'atto impugnato. Il Segretario Generale può sospendere dal Partito deferendoli al Collegio Nazionale di Garanzia i soci che arrechino danni gravi all'immagine del Partito con atti lesivi delle leggi dello Statuto, dei regolamenti interni, dell'ideale promulgato.

Essi giudicano come amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità di procedura.

Il loro lodo è inappellabile, se non dalla Consulta. Le misure disciplinari sono:

1) Il richiamo; 2) La sospensione; 3) L'allontanamento.

Il richiamo è inflitto per fatti di lieve entità.

La sospensione è inflitta per gravi mancanze, oppure in caso di recidiva.

L'allontanamento è inflitto per infrazioni gravi alla disciplina di partito o per indegnità morale e politica. Il Collegio Nazionale di Garanzia può procedere d'ufficio.

ART.14)

CONTROLLO e GARANZIA

SISTEMA di

In generale, le strutture regionali e territoriali del partito hanno propria autonomia e responsabilità statutaria, amministrativa, contabile, fiscale e civile, nel rispetto dei principi generali e delle norme stabilite nel presente Statuto. Esse non possono in alcun modo vincolare o impegnare il Partito ovvero i membri della Consulta. I Soci ed i funzionari del Partito sono

direttamente responsabili delle iniziative personali non autorizzate o non consone alla linea di partito, nonché dell'esercizio delle loro funzioni e ne rispondono anche legalmente.

In deroga alla giurisdizione ordinaria, il controllo sugli Atti, sugli Organi e sui Membri del Partito a livello Nazionale è effettuato da parte degli Organi di livello superiore. Gli Organi Nazionali sono quelli previsti dal presente Statuto. A seguito di tale controllo, potrà essere deliberato l'annullamento o la modificazione di singoli atti, assunti in palese difformità dallo Statuto, dai Regolamenti, dalle linee d'azione o dagli Ideali del Partito e nei casi più gravi lo scioglimento dell'Organo. Tale decisione prevede, con efficacia immediata, la nomina di un Commissario, cui sono riconosciuti i poteri dell'Organo che va a sostituire. Le dimissioni, o il Commissariamento del Segretario Generale, a seguito di provvedimento sanzionatorio esclusivamente da parte della Consulta, possono determinare lo scioglimento dell'intero Organo direttivo e del Gabinetto Politico. Eccettuate le delibere del Consiglio Generale e/o della Consulta dei Padri Fondatori, se non diversamente disposto in merito, tutte le altre deliberazioni sono appellabili, entro quindici giorni dalla loro assunzione, presso l'Organo di livello immediatamente superiore a quello che ha adottato il provvedimento. Ogni Organo del Partito, inoltre, vigila sull'osservanza dello Statuto da parte dei Soci e sul loro comportamento politico. Il Socio che venga meno ai propri doveri politici e morali di aderente al Partito è deferito da un qualunque Organo territorialmente competente all'Organo di livello immediatamente superiore, il quale delibera in merito se competente, ovvero trasmette la segnalazione al competente Organo nonché al Collegio Nazionale di Garanzia. Il Consiglio Generale, o la Consulta dei Padri Fondatori, possono deliberare autonomamente per i fatti di cui vengono direttamente a conoscenza, senza particolari forme di procedura. In ogni caso, qualsiasi ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. L'Organo Nazionale sovrastante è la Consulta dei Padri Fondatori.

ART. 15)

ENTRATE DEL

PARTITO

Le entrate del Partito sono:

- le quote del tesseramento degli iscritti;
- i contributi volontari dei soci e degli elettori;
- i proventi della stampa del partito;
- i proventi delle feste e delle manifestazioni;
- i proventi delle sottoscrizioni, secondo le norme di legge vigenti;
- i contributi previsti dalla legge;

- ogni altro provento ordinario e straordinario proveniente da alienazione di beni mobili registrati e immobili.

La quota associativa sezionale è ripartita, a cura degli organismi preposti, nella misura del 60% alla periferia e del 40% alla Sede Nazionale. Tutti gli iscritti eletti o chiamati su designazione del Partito a ricoprire cariche pubbliche remunerate sono tenuti a versare un contributo minimo nella misura del 10% sugli emolumenti percepiti. Le entrate derivanti da finanziamento pubblico sono ripartite tra Organi Nazionali, Organi Periferici, Movimento Donne Meridionali e Movimento Giovanile Meridionalista.

Gli Studenti, le Casalinghe, i Disoccupati o i Pensionati che saranno riconosciuti degni di associarsi ma impossibilitati a versare la relativa quota, potranno essere esonerati dal versamento. Il rinnovo della loro tessera e l'attribuzione dello status di Militante Meridionalista, avverrà previa valutazione della loro partecipazione alle attività sociali del partito.

ART.16)

STATUS DEI SOCI:

1) Padri Fondatori;

2) Militante Meridionalista;

3) Sostenitore Meridionalista;

4) Rose Meridionali – Movimento U.D.M. (Unione Donne Meridionali);

5) Giovani Meridionalisti/e – Movimento U.G.M. (Unione Giovanile Meridionalista);

PADRI FONDATORI sono coloro che hanno firmato l'atto costitutivo de L'ITALIA MERIDIONALE – PMI o equiparati a norma di apposito Regolamento. I Padri Fondatori sono oggetto di autonome Norme e Regolamento.

MILITANTE MERIDIONALISTA o equiparati, hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa del Partito e di rispettare il codice comportamentale approvato dalla Consulta. Sono iscritti nel Libro dei Militanti Meridionalisti tenuto dalle Sezioni e nell'apposito Libro Nazionale dei Militanti. I Militanti Meridionalisti godono del diritto di parola, di voto, di elettorato attivo/passivo e del diritto di accesso alle cariche di rappresentanza politica e amministrativa, secondo le norme previste dal presente Statuto e dai regolamenti. I diritti sono personali, è esclusa ogni tipo di delega. Sono iscritti alle Sezioni Comunali dove svolgono la militanza attiva e volontaria. Qualsiasi Militante trovandosi in altre Sezioni dello stesso livello, diventa "Ospite-Militante" con diritto di visitare la sezione, nonché di poter assistere alle riunioni assembleari aperte ai Militanti Meridionalisti della stessa Sezione in qualità di "Ospite-Militante" ed ha diritto di parola se interpellato dal Segretario di Sezione, dal Presidente di Sezione, dalla Responsabile UDM e/o dal Responsabile UGM di Sezione, ma non ha diritto di voto. Lo status di Militante Meridionalista o equiparato è incompatibile con l'iscrizione o il sostegno a qualsiasi altro Partito o Movimento Politico, a qualsiasi forma di adesione o sostegno a liste civiche non autorizzate dall'Organo competente nonché l'iscrizione ad associazioni segrete, antistato o anticostituzionali. Il verificarsi di tale incompatibilità comporta, inoltre, l'espulsione automatica ed immediata di qualsiasi aderente, qualunque sia lo status.

SOSTENITORE MERIDIONALISTA Assume lo status di Sostenitore Meridionalista chi si distingue nel sostegno economico all'attività del Partito. Il Sostenitore Meridionalista, all'atto

dell'iscrizione o conseguentemente, purché nell'anno in corso al versamento della relativa quota, può chiedere ed essere equiparato allo status di Militante Meridionalista, esercitando i relativi diritti statutari e regolamentari. Il Sostenitore Meridionalista può essere iscritto nell'apposito Libro dei Sostenitori tenuto dal Segretario Provinciale. I loro nomi sono inoltre a conoscenza della Consulta e iscritti nell'apposito Libro Nazionale dei Sostenitori Meridionalisti. I Sostenitori Meridionalisti hanno il dovere di seguire e rispettare lo Statuto ed i Regolamenti. Annualmente, è indetto il Meeting dei Sostenitori Meridionalisti, da parte della Consulta.

ROSE MERIDIONALI - U.D.M. (UNIONE DONNE MERIDIONALI) e GIOVANI MERIDIONALISTI – U.G.M. (UNIONE GIOVANILE MERIDIONALISTA)

Il Movimento Femminile ROSE MERIDIONALI - U.D.M. (Unione Donne Meridionali) e il Movimento Giovanile GIOVANI MERIDIONALISTI - U.G.M. (Unione Giovanile Meridionalista) sono Organi che osservano una propria autonomia ed una propria gestione pur nel rispetto integrale dello Statuto e dei regolamenti. Gli uomini e le donne fino a 25 anni di età, se non diversamente disposto, fanno automaticamente parte dell' U.G.M. a sua volta composto da uomini e donne . Tutte le donne iscritte, dal 26° anno di età, fanno automaticamente parte delle ROSE MERIDIONALI - U.D.M. e godono gli stessi diritti dei Soci Militanti seppur versando una quota simbolica stabilita.

I giovani maschi fino a 25 anni di età, iscritti regolarmente all'U.G.M., godono gli stessi diritti dei Soci Militanti seppur versando una quota simbolica stabilita. Dal 26° anno i maschi possono iscriversi al Partito come Militanti Meridionalisti. La quota per le donne Militanti o equiparate è fissa, qualunque sia l'età, quale incentivo delle donne in politica. Le apposite ulteriori indicazioni e/o deroghe e/o agevolazioni sono redatte dalla Consulta dei Padri Fondatori e, inizialmente dal Presidente della Consulta, che dispone di volta in volta, fino alla redazione di un apposito codice e regolamento da parte della Consulta o da Organo delegato.

ART.17)

ADESIONE - L'adesione è libera, individuale e personale. La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Possono essere ammessi allo status di Militante Meridionalista o equiparati tutti i cittadini italiani e stranieri che: A) abbiano raggiunto la maggiore età; B) credono in Dio, o comunque, rispettano la sacralità della Vita e riconoscono all'Uomo una dimensione spirituale superiore; C) siano nati in un comune dell'Italia Centro Meridionale o ivi residenti da più di 5 (cinque) anni. Non ci sono particolari disposizioni per le altre categorie di Soci del Partito. L'iscrizione implica, comunque, la piena accettazione ed il pieno rispetto dello Statuto e dei Regolamenti da parte di tutte le tipologie di Soci. L'iscrizione a L'ITALIA MERIDIONALE -PMI, è incompatibile con l'adesione o il sostegno politico e/o organizzativo ad altro partito o movimento politico. La presentazione della domanda di adesione comporta il versamento della quota di adesione annuale. Le domande di adesione devono essere presentate ai coordinamenti Regionali, Provinciali o Comunali, qualora costituiti, per la valutazione dell'accettazione. Sono possibili richieste di adesioni direttamente alla struttura Nazionale, nel qual caso il nominativo sarà eventualmente rimesso all'attenzione delle strutture Regionali e/o Provinciali, se costituite, per la valutazione dell'accettazione. Le domande saranno comunque riesaminate dagli organi Nazionali e statutari a ciò preposti per la definitiva accettazione. Chi non possiede i requisiti necessari per l'iscrizione allo status di Militante Meridionalista o equiparato, per le ragioni di cui al presente articolo e volesse comunque essere iscritto con tale requisito, potrà presentare domanda motivata alla Consulta per mezzo del Presidente della Sezione Provinciale.

ART.18)

DIRITTI DEI SOCI E DOVERI COMPORTAMENTALI

- I Soci decorsi i termini previsti di accoglimento della domanda, partecipano alle attività del Partito in tutte le sue espressioni ed esercitano i diritti di elettorato attivo e passivo secondo le norme espresse nel presente Statuto e nelle disposizioni regolamentari riferite al proprio status di Socio e a condizione di essere in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ogni socio si impegna alla massima lealtà nei confronti de L'ITALIA MERIDIONALE – P.M.I., a

ll'osservanza dello Statuto e dei regolamenti deliberati dagli organi statutari e deve concorrere alla realizzazione dell'oggetto e delle finalità del Partito. In particolare ogni socio è tenuto a:

- partecipare attivamente alla vita del Partito;
- svolgere con diligenza gli incarichi affidatogli;
- tenere una irreprensibile condotta morale e politica;
- concorrere con i propri mezzi a sostenere l'attività del Partito;
- tenere nei confronti degli altri soci un comportamento leale e corretto con il massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascun socio.

ART.19)

PERDITA DELLO STATUS DI MILITANTE MERIDIONALISTA E/O DELLA CONTINUITA'

I Consigli Direttivi di Sezione comunale nel mese precedente a quello previsto per l'inizio del tesseramento per l'anno successivo, procedono alla verifica dell'effettiva militanza degli iscritti, verbalizzando la delibera di non rinnovo della tessera di Militante Meridionalista per l'anno immediatamente successivo, a coloro che, senza giustificati motivi, hanno deliberatamente interrotto la militanza attiva, venendo meno ai doveri di Militante e/o mancando a più di due convocazioni assembleari consecutive, senza giustificato motivo. La delibera di cui sopra, equivale alla sospensione del socio stesso e perdita della continuità di militanza. Contro simile decisione può essere interposto ricorso dagli interessati al rispettivo Consiglio Direttivo Provinciale o al Collegio Nazionale di Garanzia. Trascorsi invece almeno 60 giorni, può essere riproposta domanda motivata di riammissione a Militante Meridionalista, presso il Direttivo della Sezione di appartenenza. Il Direttivo di Sezione trasmette la domanda al Segretario Provinciale che può deliberare la riammissione entro 180 giorni. Ai livelli provinciali e regionali, i relativi Segretari provvedono alla stessa verifica e relazione per le Sezioni comunali di competenza o provinciali. Il Segretario Provinciale consegna le relazioni di competenza al Segretario Regionale, mentre quest'ultimo presenta quella di propria competenza al Consiglio Generale. Ove il tesseramento della Sezione comunale dovesse avere una flessione negativa degli iscritti superiore al 30% dell'anno precedente, la stessa è considerata automaticamente decaduta. Il medesimo procedimento è adottato nei confronti della Segreteria Provinciale e della Segreteria Regionale con mozione adottata dal Consiglio Generale o Organo preposto. La Consulta o Organo delegato può procedere autonomamente alla verifica della Militanza e all'eventuale revoca della stessa. L'autosospensione da Militante Meridionalista senza giustificato motivo equivale alla sospensione automatica del relativo status.

ART.20)

TESSERAMENTO

Gli importi delle quote associative vengono stabiliti entro il 30 Settembre di ogni anno dal Consiglio Generale. Al Socio verrà rilasciata una tessera personale a secondo dello Status, in base al presente Statuto. Il Militante Meridionalista o equiparato è tenuto a rinnovare la propria adesione, anche in assenza di specifico preavviso, nel periodo compreso dal 1° Ottobre fino al 28 Febbraio dell'anno successivo. Eventuali modifiche grafiche alla Tessera o altro dovranno essere approvate dalla Consulta.

ART.21)

DECADENZA DEGLI ASSOCIATI – SANZIONI – INTERRUZIONE DELLA MILITANZA

Lo status di Socio si perde per:

- DECESSO.

- DIMISSIONI: esse vanno presentate dal Socio per iscritto ed inviate a mezzo raccomandata alla sede regionale e/o nazionale del partito. Il recesso ha effetto immediato.

- ALLONTANAMENTO: a causa di indegnità dovuta al venir meno dei requisiti morali, ideali o di ripetuti comportamenti gravemente lesivi della dignità di un altro socio o di gravi ragioni che ostacolano o pregiudichino l'attività del Partito. Per qualsiasi comportamento che, con

atteggiamenti omissivi, dichiarazioni, atti o fatti danneggi l'azione politica del Partito, ovvero cerchi di compromettere l'immagine politica, l'unità o il patrimonio ideale dello stesso

- **DECADENZA:** decorso il termine del 28 Febbraio il Militante Meridionalista non in regola con il versamento della quota di adesione decade automaticamente ed immediatamente, interrompendo inoltre la continuità della militanza. Egli non può partecipare alla vita attiva del Partito a nessun titolo, decadendo inoltre anche dalle qualifiche e dalle cariche interne eventualmente ricoperte.

- **SOSPENSIONE:** la sospensione dei diritti riconosciuti al Socio può essere irrogata ogni qual volta si ravvisano fatti o comportamenti contrastanti con le finalità del partito. Essa non può avere durata inferiore a sessanta giorni e superiore ai dieci mesi. Interrompe il requisito di continuità della militanza. Ad essa può seguire l'allontanamento.

- **CENSURA:** comporta automaticamente la sospensione per un minimo di sessanta giorni a cui può seguire un ulteriore periodo di sospensione fino ad un massimo di dieci mesi, nonché l'allontanamento.

Per la durata di qualsiasi procedimento disciplinare, se non diversamente specificato, è interdetta la partecipazione del Socio a qualsiasi attività del Partito ed a qualsiasi carica interna eventualmente ricoperta.

I provvedimenti sanzionatori sono applicabili anche a coloro che ricoprono cariche di diritto.

I Soci eletti a cariche politiche europee o nazionali e di qualsiasi altro livello politico che aderiscono a gruppi diversi da quelli indicati dal Partito, sono dichiarati decaduti, dall'Organo competente, appena acquisita l'informazione ufficiale.

Fino al termine della fase costituente, i compiti e le competenze relative alle sanzioni disciplinari sono attribuiti all'Organo immediatamente superiore e territorialmente competente, Segretario Provinciale, Segretario Regionale, Consiglio Generale, Direzione Nazionale, Segretario Generale Nazionale. L'eventuale riammissione deve essere deliberata dall'Organo

immediatamente superiore a quello che ha deliberato tale provvedimento.

La Consulta o Organo Nazionale deputato può deliberare autonomamente per fatti di cui viene direttamente a conoscenza. È ammesso il ricorso al Collegio Nazionale di Garanzia, nel rispetto delle norme statutarie e dei Regolamenti, che deciderà entro 180 giorni.

L'eventuale cessazione del rapporto associativo, per qualsiasi causa avvenga, non comporta liquidazione di nessun tipo a favore dell'ex Socio o dei suoi eredi.

ART.22)

SEZIONI

Gli Organi della sezione sono:

- l'Assemblea
- il Presidente

- il Segretario di

Sezione

- il Ragioniere (Tesoriere)
- la Direzione

-la Responsabile ROSE MERIDIONALI - U.D.M.

- il Responsabile GIOVANI MERIDIONALISTI - U.G.M.

L'assemblea elegge il Presidente, il Segretario di Sezione, il Ragioniere, la Responsabile U.D.M., il Responsabile U.G.M. più quattro ulteriori consiglieri che insieme formano la Direzione di Sezione. Il Segretario rappresenta la Sezione, promuove ed indirizza l'attività ed istituisce e coordina gruppi di lavoro in relazione alle esigenze di presenza politica, sociale e amministrativa del partito nella società e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dalla sezione. Le Sezioni devono essere costituite da almeno 9 Soci Militanti, di cui almeno 1 di età inferiore ai 25 anni (resp. U.G.M) e 1 donna (resp. U.D.M.).

Il Segretario Provinciale ha la rappresentanza politica del partito nella Provincia.
E' eletto dalle Assemblee Comunali secondo modalità previste dal regolamento.

Il Segretario Regionale ha la rappresentanza politica del partito nella Regione.
E' eletto dalle Assemblee Provinciali, Comunali e Sezionali secondo modalità previste dal regolamento.

ART. 23)

PERSONALE

Il personale del Partito deve essere iscritto a L'ITALIA MERIDIONALE - P.M.I.
I funzionari del Partito sono direttamente responsabili dell'esercizio delle loro funzioni e ne rispondono sul piano disciplinare. Un apposito regolamento ne disciplinerà lo stato giuridico e i compiti e provvederà alla definizione degli stipendi ed alle modalità di rimborso delle spese documentate. In ogni organismo del partito, a qualsiasi livello, si deve tendere a garantire una equa distribuzione delle presenze tra i due sessi.

ART. 24)

ADESIONI AD ALTRE ASSOCIAZIONI

La Consulta delibera l'adesione e/o federazione del Partito ad altre associazioni o organizzazioni nazionali o internazionali che si ispirano ad ideali pienamente conformi a quelli del Partito.

ART. 25)

SCIoglimento

In caso di scioglimento del partito, il patrimonio sarà devoluto ai fini di pubblica utilità o ad altra associazione con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 26)

Per quanto non previsto dal presente Statuto si osservano le vigenti disposizioni di legge in materia.